**Richiesta di un marchio di convalida nel passaporto per equidi come autorizzazione per i certificati di 30 giorni (TRACES) per i movimenti all’interno dello spazio veterinario comune di UE, Norvegia, Irlanda del Nord e Svizzera**

**Indicazioni sulla richiesta e sul marchio di convalida**

Il marchio di convalida[[1]](#footnote-1) nel passaporto per equidi permette di rilasciare per il rispettivo animale certificati ufficiali e notifiche TRACES per molteplici movimenti fino a 30 giorni. Come prerequisito per il marchio di convalida, gli equidi devono essere tenuti abitualmente in un’azienda con un basso rischio sanitario riconosciuto e buone condizioni di detenzione. Per questo motivo, al detentore di animali e al proprietario dell’equide sono richieste le conferme indicate di seguito. Esse devono essere pienamente rispettate per tutta la durata di validità del marchio.

Il marchio di convalida inserito nel passaporto per equidi è in principio valido per quattro anni. Scade se l’animale viene trasferito definitivamente in una nuova azienda detentrice di animali in Svizzera (cioè se vi rimane per più di 30 giorni). In questo caso dopo la notifica alla BDTA, secondo l’articolo 15*e* OFE deve essere presentato anche un nuovo modulo di richiesta. In caso di violazioni significative delle conferme qui dichiarate, il marchio di convalida può essere ritirato anticipatamente. Il rilascio del marchio di convalida è soggetto a pagamento.

Si prega di notare che il certificato ufficiale e la notifica TRACES contengono requisiti sanitari anche per gli animali con un marchio di convalida nel passaporto per equidi, che devono essere sempre soddisfatti al momento del rilascio. È vietato il traffico di animali infetti o sospetti e di animali che, secondo le circostanze, possono essere considerati veicolo di contagio di una epizoozia[[2]](#footnote-2). In caso di situazione epizootica sfavorevole nello spazio veterinario comune, ci riserviamo il diritto di rilasciare TRACES validi solo per 10 giorni nonostante la presenza di un marchio di convalida.

**1. Identificazione dell’equide**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome |       | N. passaporto per equidi |       |
| N. UELN |       | N. microchip |       |

**2. Proprietario dell’equide (in stampatello)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cognome |       | Nome |       |
| Indirizzo |       | NPA, località |       |

**3. Azienda detentrice di animali in cui l’equide è tenuto abitualmente (secondo la notifica alla BDTA). Corrisponde all’azienda di provenienza per i certificati TRACES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome |       | N. BDTA |       |
| Indirizzo |       | NPA, località |       |
|  | **Detentore responsabile (in stampatello)** |
| Cognome |       | Nome |       |
| Indirizzo |       | NPA, località |       |

 **Vai a pagina 2!**

**Il proprietario dell’equide (indicare nome al punto 2) conferma** che:

* l’equide è regolarmente vaccinato contro l’influenza (a intervalli di massimo un anno);
* l’equide viene visitato almeno due volte all’anno da un veterinario.

Data       Firma

**Il detentore (indicare nome al punto 3) conferma** che:

* nell’azienda detentrice di animali [ ]  non avviene la riproduzione naturale

 [ ]  la riproduzione naturale avviene in locali separati destinati a

 questo scopo. Denominazione dei locali:

* tutti gli equidi dell’azienda detentrice di animali sono identificabili secondo le prescrizioni e dispongono di un passaporto per equidi.
* tutti gli equidi dell’azienda detentrice di animali sono correttamente registrati nella banca dati del traffico di animali BDTA.
* La detentezione degli equidi è conforme ai requisiti legali per la protezione degli animali.

Data       Firma

La persona che detiene la **responsabilità principale** dell’**impiego di medicamenti veterinari** per gli equidi conferma che:

* le prescrizioni sull’impiego corretto dei medicamenti veterinari[[3]](#footnote-3) sono soddisfatte.

[ ]  Proprietario

[ ]  Detentore di animali

Data       Firma

Se in occasione di controlli[[4]](#footnote-4) si constata che i requisiti di cui sopra non sono soddisfatti, si devono mettere in conto una denuncia penale e il ritiro del marchio di convalida.

La domanda debitamente compilata e firmata deve essere inviata all’ufficio veterinario competente:

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni

Ringstrasse 10

7001 Chur

1. Marchio di convalida secondo l’art. 65 cpv. 1 lett. i comma i del regolamento delegato UE 2019/2035 [↑](#footnote-ref-1)
2. Art. 12 della legge sulle epizoozie (RS 916.40, [LFE](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1565_1621_1604/de)) [↑](#footnote-ref-2)
3. RS 812.212.27 Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, [OMVet](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/592/it)) [↑](#footnote-ref-3)
4. RS 817.032 Ordinanza sul piano di controllo pluriennale nazionale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso ([OPCNP](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it)) [↑](#footnote-ref-4)